

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO (UE) 2019/225 DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 2019

recante modifica del regolamento (CE) n. 748/2009 per quanto riguarda gli operatori aerei per cui il Regno Unito è indicato come Stato membro di riferimento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE ⁽¹⁾ del Consiglio, in particolare l'articolo 18 bis, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in assenza di tale accordo, due anni dopo la notifica in questione, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine.
- (2) L'allegato del regolamento (CE) n. 748/2009 ⁽²⁾ della Commissione indica il Regno Unito come Stato membro di riferimento per taluni operatori aerei. Il recesso del Regno Unito dall'Unione farebbe sì, in assenza di disposizioni particolari, che il Regno Unito non potrebbe più essere considerato uno Stato membro di riferimento ai sensi dell'articolo 18 bis della direttiva 2003/87/CE. Nel caso non si concluda un accordo di recesso con il Regno Unito, è necessario modificare l'allegato del regolamento (CE) n. 748/2009 al fine di precisare gli Stati membri di riferimento per gli operatori aerei in questione.
- (3) Le modifiche dell'elenco degli operatori aerei si basano sugli ultimi dati trasmessi da Eurocontrol.
- (4) È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 748/2009.
- (5) A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio ⁽³⁾, la cessazione dell'applicazione degli atti fissata ad una data determinata ha luogo allo spirare dell'ultima ora del giorno corrispondente a tale data. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il regolamento (CE) n. 748/2009 cessa di essere applicabile nei confronti del Regno Unito e al suo interno, a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.
- (6) È opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e si applichi unicamente in assenza di un accordo di recesso concluso con il Regno Unito,

⁽¹⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo (GU L 219 del 22.8.2009, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).

